

COMUNE DI CAPOLONA

Provincia di Arezzo

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 47	Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. MODIFICA DELLE ALIQUOTE E DELLE ULTERIORI DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI. ANNO D'IMPOSTA 2015.
Data 30-07-2015	

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta, del mese di luglio, nella sala delle adunanze consiliari del Comune, alla seduta ordinaria convocata per le ore 18:30, in prima convocazione, risultano presenti all'appello nominale per la trattazione della presente delibera i signori consiglieri:

CIOLFI ALBERTO	P	DINI SARIO	P
BACCIANELLA MONICA	P	GAMBINERI LUCA	P
BARBAGLI ELISA	P	INNOCENTI STEFANO	P
BIONDI MICHELA	P	MAZZUOLI TIZIANA	P
CEROFOLINI FILIPPO	P	SCORTECCI GIUSEPPE	A
CINCINELLI SONIA	P		

Assegnati n. 11 – In carica n. 11
ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Il consigliere Scortecci risulta essere assente giustificato.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. *CIOLFI ALBERTO*, nella sua qualità di Sindaco.
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (art. 97, comma 4, lett. a), del T.U. leggi ordinamento EE.LL.) il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa *SQUARCIALUPI ELENA*.

La seduta è Pubblica.

Il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Ore 20.00

Non essendoci interventi, il Sindaco pone la proposta in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di CC n. 49 del 15-12-2014 con cui veniva dettata una ulteriore disposizione regolamentare, rispetto a quanto contenuto nell'art. 9 del "Regolamento comunale per la disciplina dell'IMU", stabilendo che potesse essere considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore ad € 15.000,00 annui;

DATO ATTO che per ottenere l'equiparazione all'abitazione principale, secondo quanto dettato dal richiamato art. 9, il soggetto passivo dell'imposta era tenuto a presentare all'Ufficio Tributi, entro il 30 settembre dell'anno di riferimento, dichiarazione attestante i requisiti richiesti, con allegazione dell'ISEE, pena la perdita del beneficio;

ESAMINATA l'allegata proposta, redatta dal responsabile dell'Unità Organizzativa n. 2 dei servizi di ragioneria, scuola e sociale, dr.ssa Elena Squarcialupi;

EVIDENZIATO come la proposta in esame risulti corredata dai pareri (favorevoli), di rito (inseriti nella stessa quale sua parte integrante), resi ai sensi dell'art. 49, comma 1[^], d. lgs.vo 18.08.2000, n. 267 (come modificato dall'art. 3, comma 1[^], lettera "b", legge 7.12.2012, n. 213):

- dal Responsabile del servizio interessato, dr.ssa Elena Squarcialupi, in ordine alla regolarità tecnica;

- dal Responsabile dell'ufficio ragioneria, dr.ssa Elena Squarcialupi, in ordine alla regolarità contabile;

RITENUTO opportuno spostare il termine per la presentazione della dichiarazione attestante i requisiti richiesti, con allegazione dell'ISEE, dal 30 settembre al 16 dicembre dell'anno di riferimento, considerando che tale data coincide con la scadenza del versamento del saldo dell'imposta municipale propria;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 06/06/2014, con cui è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) (allegato sub "A" alla proposta in esame);

DATO ATTO che all'art. 9 del suddetto regolamento, rubricato "Fattispecie equiparate all'abitazione principale" si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che la stessa non risulti locata;

RICHIAMATO l'art. 9 bis del D.L. n. 47/2014, che stabilisce che decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

RITENUTO pertanto necessario modificare l'art. 9 del sopra richiamato regolamento, in considerazione del fatto che tale fattispecie è disciplinata per legge statale;

VISTO l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che, in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97, per quanto non regolamentato continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di imposta municipale propria;

VISTA la bozza di Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), come novellato con le modifiche meglio sopra esposte, allegato sub "B" alla proposta in esame;

TENUTO CONTO che il regolamento in parola entra in vigore il 01/01/2015, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

DATO ATTO che nella sopra richiamata deliberazione di CC n.49 del 15-12-2014 venivano approvate, per l'anno 2015, le medesime aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), già stabilite per l'anno 2014 nelle seguenti misure:

- 0,52 per cento: aliquota per abitazione principale accatastata nelle categorie catastali A/1 A/8 ed A/9 e relative pertinenze (corrispondente ad un aumento di 0,12 punti percentuali dell'aliquota di base stabilita per legge). Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- 0,88 per cento: aliquota per gli immobili locati a canone concordato ai sensi della L. 431 del 09/12/1998 (corrispondente ad un aumento di 0,12 punti percentuali dell'aliquota di base stabilita per legge);
- 0,87 per cento: aliquota per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art 43 del TUIR (corrispondente ad un aumento di 0,11 punti percentuali dell'aliquota di base stabilita per legge);
- 0,98 per cento: aliquota per tutte le altre tipologie di immobili (corrispondente ad un aumento di 0,22 punti percentuali dell'aliquota di base stabilita per legge);
- 0,46 per cento: aliquota per i terreni agricoli (corrispondente ad una diminuzione di 0,3 punti percentuali rispetto all'aliquota di base stabilita per legge);

e veniva ribadito che:

- l'aliquota di base stabilita per legge (0,76%) è aumentata di 0,22 punti percentuali (aliquota complessiva applicata pari allo 0,98%);
- per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, produttivi di reddito fondiario, l'imposta fino a concorrenza dell'aliquota standard dello 0,76 è riservata allo Stato, mentre la differenza del maggior gettito pari allo 0,22% è destinata al Comune;
- per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art 43 del TUIR, l'imposta fino a concorrenza dell'aliquota standard dello 0,76 è riservata allo Stato, mentre la differenza del maggior gettito pari allo 0,11% è destinata al Comune;

CONSIDERATO inoltre che l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 consente di modificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) in particolare:

- il comma 6 prevede la possibilità di variare l'aliquota di base, pari allo 0,76% nei limiti di 0,3 punti percentuali;
- il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e le relative pertinenze;

RITENUTO variare le seguenti aliquote:

- per le sale cinematografiche e teatri, accatastati nella categoria catastale D/3, direttamente utilizzati dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento per la gestione di attività di programmazione cinematografica e/o teatrale o concessi in uso gratuito, senza produzione per il proprietario di alcun reddito da locazione o di altra natura, per lo svolgimento dell'attività suddetta, aliquota del 0,76%;
- per i terreni agricoli aliquota del 1,06%;

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 pubblicato in GU 115 del 20.05.2015 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio per l'anno 2015 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito dal 31 maggio al 30 luglio 2015;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- l'art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO inoltre che il Revisore dei Conti, rag. Marco Nottoli, ha espresso il proprio parere favorevole, unito alla proposta in esame;

RITENUTO, a questo punto, di poter procedere all'espressione di voto in ordine alla proposta suddetta;

CON n. 7 voti favorevoli, contrari n. 3 (consiglieri Biondi, Cerofolini e Cincinelli), essendo in numero di 10 gli aventi diritto presenti e votanti in forma palese,

DELIBERA

PER LE NARRATE PREMESSE, che qui debbono intendersi integralmente riportate e trascritte,

1. di recepire e fare propria l'allegata proposta, redatta dalla responsabile dell'Unità Organizzativa n. 2 dell'Unità Organizzativa n. 2 dei servizi di ragioneria, scuola e sociale, dr.ssa Elena Squarzialupi, in merito a quanto in oggetto;

2. di stabilire, conseguentemente, che per ottenere l'equiparazione all'abitazione principale, limitatamente ad una sola unità immobiliare, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore ad € 15.000,00 annui e non risulti contitolare dell'immobile concesso in comodato, deve essere presentata all'Ufficio Tributi, entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento, dichiarazione attestante i requisiti richiesti, con allegazione dell'ISEE, pena la perdita del beneficio;
3. di stabilire nella misura dello 0,76% l'aliquota per le sale cinematografiche e teatri, accatastati nella categoria catastale D/3, direttamente utilizzati dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento per la gestione di attività di programmazione cinematografica e/o teatrale o concessi in uso gratuito, senza produzione per il proprietario di alcun reddito da locazione o di altra natura, per lo svolgimento dell'attività suddetta, aliquota del 0,76%;
4. di stabilire nella misura del 1,06% l'aliquota per i terreni agricoli;
5. di approvare il testo novellato del regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), allegato sub "B" alla proposta esaminata;
6. di demandare alla competenza del Responsabile proponente l'adozione dei provvedimenti e l'espletamento delle procedure conseguenti all'approvazione della presente deliberazione, disponendone, altresì, la pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

(ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 27 C.C. 30-07-2015)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI ANNO D'IMPOSTA 2015 ED ULTERIORI DISPOSIZIONI
REGOLAMENTARI - MODIFICHE**

**LA RESPONSABILE DELL'U.O. N. 2
DEI SERVIZI DI RAGIONERIA, SCUOLA E SOCIALE
UFFICIO TRIBUTI**

RICHIAMATA la deliberazione di CC n. 49 del 15-12-2014 con la quale veniva dettata una ulteriore disposizione regolamentare, rispetto a quanto contenuto nell'art. 9 del "Regolamento comunale per la disciplina dell'IMU", stabilendo che potesse essere considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore ad € 15.000,00 annui;

DATO ATTO che per ottenere l'equiparazione all'abitazione principale, secondo quanto dettato dal richiamato art. 9, il soggetto passivo dell'imposta era tenuto a presentare all'Ufficio Tributi, entro il 30 settembre dell'anno di riferimento, dichiarazione attestante i requisiti richiesti, con allegazione dell'ISEE, pena la perdita del beneficio;

RITENUTO OPPORTUNO spostare il termine per la presentazione della dichiarazione attestante i requisiti richiesti, con allegazione dell'ISEE, dal 30 settembre al 16 dicembre dell'anno di riferimento considerando che tale data coincide con la scadenza del versamento del saldo dell'imposta municipale propria;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di CC n. 19 del 06/06/2014 con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) (allegato sub "A");

DATO ATTO che all'art. 9 del suddetto regolamento rubricato "Fattispecie equiparate all'abitazione principale" si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che la stessa non risulti locata;

RICHIAMATO l'art. 9 bis del DL n. 47/2014 che stabilisce che decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

RITENUTO PERTANTO necessario modificare l'art. 9 del sopra richiamato regolamento in considerazione del fatto che tale fattispecie è disciplinata per legge statale;

VISTO l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione;

i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che, in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97, per quanto non regolamentato continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di imposta municipale propria;

TENUTO CONTO che il regolamento in parola entra in vigore il 01/01/2015, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

DATO ATTO che nella sopra richiamata deliberazione di CC n.49 del 15-12-2014 venivano approvate, per l'anno 2015, le medesime aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) già stabilite per l'anno 2014 nelle seguenti misure:

- 0,52 per cento: aliquota per abitazione principale accatastata nelle categorie catastali A/1 A/8 ed A/9 e relative pertinenze (corrispondente ad un aumento di 0,12 punti percentuali dell'aliquota di base stabilita per legge). Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- 0,88 per cento: aliquota per gli immobili locati a canone concordato ai sensi della L. 431 del 09/12/1998 (corrispondente ad un aumento di 0,12 punti percentuali dell'aliquota di base stabilita per legge);
- 0,87 per cento: aliquota per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art 43 del TUIR (corrispondente ad un aumento di 0,11 punti percentuali dell'aliquota di base stabilita per legge);
- 0,98 per cento: aliquota per tutte le altre tipologie di immobili (corrispondente ad un aumento di 0,22 punti percentuali dell'aliquota di base stabilita per legge);
- 0,46 per cento: aliquota per i terreni agricoli (corrispondente ad una diminuzione di 0,3 punti percentuali rispetto all'aliquota di base stabilita per legge);

e veniva ribadito che:

- l'aliquota di base stabilita per legge (0,76%) è aumentata di 0,22 punti percentuali (aliquota complessiva applicata pari allo 0,98%);
- per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, produttivi di reddito fondiario, l'imposta fino a concorrenza dell'aliquota standard dello 0,76 è riservata allo Stato, mentre la differenza del maggior gettito pari allo 0,22% è destinata al Comune;
- per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art 43 del TUIR, l'imposta fino a concorrenza dell'aliquota standard dello 0,76 è riservata allo Stato, mentre la differenza del maggior gettito pari allo 0,11% è destinata al Comune;

CONSIDERATO inoltre che l'art. 13 del DL n. 201 del 2011 consente di modificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) in particolare:

- Il comma 6 prevede la possibilità di variare l'aliquota di base, pari allo 0,76% nei limiti di 0,3 punti percentuali;

- Il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e le relative pertinenze;

RITENUTO variare le seguenti aliquote:

- Per le sale cinematografiche e teatri, accatastati nella categoria catastale D/3, direttamente utilizzati dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento per la gestione di attività di programmazione cinematografica e/o teatrale o concessi in uso gratuito, senza produzione per il proprietario di alcun reddito da locazione o di altra natura, per lo svolgimento dell'attività suddetta, aliquota del 0,76%;
- per i terreni agricoli aliquota del 1,06%;

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 pubblicato in GU 115 del 20.05.2015 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio per l'anno 2015 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito dal 31 maggio al 30 luglio 2015;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- l'art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

VISTO il parere favorevole, che si allega, espresso dal revisore dei conti rag. Marco Nottoli;

PROPONE

- di stabilire che per ottenere l'equiparazione all'abitazione principale, limitatamente ad una sola unità immobiliare, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore ad € 15.000,00 annui e non risulti contitolare dell'immobile concesso in comodato, deve essere presentata all'Ufficio Tributi, entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento, dichiarazione attestante i requisiti richiesti, con allegazione dell'ISEE, pena la perdita del beneficio;
- di stabilire nella misura dello 0,76% l'aliquota per le sale cinematografiche e teatri, accatastati nella categoria catastale D/3, direttamente utilizzati dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento per la gestione di attività di programmazione cinematografica e/o teatrale o


- concessi in uso gratuito, senza produzione per il proprietario di alcun reddito da locazione o di altra natura, per lo svolgimento dell'attività suddetta, aliquota del 0,76%;
- di stabilire nella misura del 1,06% l'aliquota per i terreni agricoli;
 - di approvare il testo novellato del regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria allegato sub B alla presente proposta di deliberazione;
 - di demandare all'Ufficio Tributi la pubblicazione della deliberazione che scaturirà dall'adottanda proposta nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1°, DEL D. L.VO 18/08/2000, N. 267, COME DA ULTIMO MODIFICATO DALL'ARTICOLO 3, COMMA 1, LETTERA B), DELLA LEGGE 07.12.2012, N. 213, IN ORDINE ALLA SOPRA ESTESA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.

Capolona, li 13/07/2015


(dott. ssa Elena Squarcialupi)



IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' CONTABILE, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.

Capolona, li 13/07/2015

(dott. ssa Elena Squarcialupi)



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to ALBERTO CIOLFI

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to ELENA SQUARCIALUPI



Le firme sono nell'originale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Capolona, li 04-08-2015




IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ORNELLA ROSSI

le firme sono nell'originale

E' copia conforme all'originale

04-08-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
ORNELLA ROSSI



Ornella Rossi